



NUOVO REGIME IMPATRIATI 2024

Testi a cura di:
Lucrezia Iuliano,
Micaela Laura,
Paolo Operti,
Gianluca Petricca

*Immagini per
gentile concessione di
Fabio De Benedettis.*

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE	3
1.1 LA NUOVA AGEVOLAZIONE	4
1.2 L'AGEVOLAZIONE RAFFORZATA	5
1.3 LE CONDIZIONI PER I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO	5
1.4 IL REQUISITO PER I CITTADINI ITALIANI DI NON ESSERE STATI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA NEI 3 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI IL TRASFERIMENTO	5
1.5 IL REQUISITO DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE O SPECIALIZZAZIONE	5
<hr/>	
2. LE NOVITÀ IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE	6
<hr/>	
3. L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI	8
3.1 IL RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI	9
3.2 LE MODIFICHE AL REGIME "DE-MINIMIS"	9
3.3 IL MONITORAGGIO DELL'AGEVOLAZIONE	9
<hr/>	
4. IL REGIME TRANSITORIO DEL REGIME "VECCHI IMPATRIATI"	10
<hr/>	
5. STRUMENTI OPERATIVI	12
5.1 FACSIMILE RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI	13
5.2 FACSIMILE RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI	14
<hr/>	
6. SCHEMI DI SINTESI	15



INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

1.1 LA NUOVA AGEVOLAZIONE

Il regime degli impatriati ha subito significative e rilevanti modifiche a partire dal periodo d'imposta 2024. L'articolo 5 del decreto sulla fiscalità internazionale (D.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209) ha infatti abrogato il precedente regime stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 14/9/2015 n. 147, salvo una applicazione transitoria di cui tratteremo in dettaglio più avanti.

Il nuovo regime degli impatriati si applica ai **lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia** e che percepiscono:

- ▶ redditi di **lavoro dipendente** e redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- ▶ redditi di **lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio di arti e professioni (specificazione non presente nella previgente normativa).

NOVITÀ

Non rientrano più tra le categorie di reddito agevolato i redditi di impresa.

La nuova agevolazione prevede che detti redditi, **fino al limite annuale di € 600.000** (la previgente normativa non prevedeva un limite annuale), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50% del loro ammontare** (rispetto alla previgente misura del 30%).

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto di alcune condizioni e specificatamente:

- ▶ i lavoratori **si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia, per un periodo di tempo minimo di 4 periodi d'imposta** (in luogo dei 2 richiesti dalla previgente normativa);
- ▶ i lavoratori **non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento** (in luogo dei 2 richiesti dalla previgente normativa);
- ▶ l'attività lavorativa deve **essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia** (analogamente a quanto richiesto dalla previgente normativa);

▶ i lavoratori devono **essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** (condizione non richiesta dalla previgente normativa).

L'agevolazione si applica per 5 anni a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d'imposta successivi.

NOVITÀ

Non è più prevista la proroga dell'agevolazione.



1.2 L'AGEVOLAZIONE RAFFORZATA

Il reddito di lavoro prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% (invece del 50%) se:

- ▶ Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- ▶ In caso di nascita di un figlio o di adozione di minore durante il periodo di fruizione del regime agevolato (con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o adozione).

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime agevolato, il figlio minore o il minore adottato, sia residente in Italia.

1.3 LE CONDIZIONI PER I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO

Nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia in società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, il **requisito minimo di permanenza all'estero** è:

- ▶ di **6 periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, non è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo);
- ▶ di **7 periodi di imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è già stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo).

Il lavoratore si impegna comunque a risiedere fiscalmente in Italia, per un periodo di tempo minimo di 4 anni.

1.4 IL REQUISITO PER I CITTADINI ITALIANI DI NON ESSERE STATI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA NEI 3 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI IL TRASFERIMENTO

Tale condizione, per i soli cittadini italiani, si considera soddisfatta se detti soggetti sono stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

1.5 IL REQUISITO DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE O SPECIALIZZAZIONE

Tale nuovo requisito ha una portata generale in quanto riguarda sia i lavoratori dipendenti (e assimilati) sia i lavoratori autonomi.

Il testo normativo inquadra tale condizione nel "possesso dei requisiti di alta qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206".

In base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/2017 (parte II par. 3.3) facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108 precisa che il requisito di elevata qualificazione o specializzazione ricorre nelle ipotesi di: "- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;"

È pertanto necessario effettuare una analisi di dettaglio che possa accertare il conseguimento di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT (oggi aggiornata CP 2021). Riguardo il riferimento al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) è anche qui necessario svolgere una accurata analisi delle condizioni dei diversi principi di riconoscimento per le professioni ivi regolamentate.



**LE NOVITÀ IN TEMA
DI RESIDENZA
FISCALE**

2. LE NOVITÀ IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE



A partire dal 2024, per effetto delle novità introdotte dall' art. 1 del D.lgs. n. 209/2023, l'articolo 2, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente".

In estrema sintesi attualmente viene considerato residente nel nostro Paese il soggetto che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha mantenuto in Italia:

- ▶ la residenza (ex articolo 43, comma 2, c.c.);
- ▶ il domicilio, ossia il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona fisica;
- ▶ la presenza in Italia.

Tali criteri devono essere accertati per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni ossia 184 in caso di anno bisestile) ricordando che, soprattutto ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza della persona fisica in Italia, si dovranno considerare anche le frazioni di giorno.



L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI

3. L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI

3.1 IL RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Tale precisazione, non presente nella previgente normativa deve essere intesa alla luce delle definizioni di cui all'art 53 del T.U.I.R..

In particolare, non sono più compresi i redditi di cui al comma 2 del citato art. 53 che attrae alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, oltre a quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al comma 1, anche altre tipologie che, con riferimento alla normativa agevolativa si riferivano principalmente ai c.d. diritti di autore.

3.2 LE MODIFICHE AL REGIME "DE-MINIMIS"

L'agevolazione si applica, a norma del comma 7 del citato art. 5 del D.Lgs 209/2023, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de-minimis". In proposito si evidenzia che tale limite, previsto dal regolamento Ue n. 2831/2023 che ha sostituito

il precedente regolamento Ue n. 1407/2013 in vigore fino al 31/12/2023, è stato innalzato dal 2024 da € 200.000 ad € 300.000.

3.3 IL MONITORAGGIO DELL'AGEVOLAZIONE

Oltre alla necessità di barrare l'apposita casella nel quadro reddituale (RE) analogamente a quanto previsto nel quadro reddituale relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (RC), riguardo all'agevolazione fruita dai lavoratori autonomi, è necessario fornire anche la prevista informativa nel quadro RS, sezione aiuti di stato.

RIGUARDO ALL'AGEVOLAZIONE
FRUITA DAI LAVORATORI
AUTONOMI, **È NECESSARIO
FORNIRE ANCHE LA
PREVISTA INFORMATIVA NEL
QUADRO RS, SEZIONE AIUTI
DI STATO.**



IL REGIME TRANSITORIO DEL REGIME “VECCHI IMPATRIATI”

4. IL REGIME TRANSITORIO DEL REGIME "VECCHI IMPATRIATI"

Ai sensi dell'art. 5 co. 9, del DLgs. 209/2023 le previgenti disposizioni abrogate¹, continuano a trovare applicazione:

- ▶ nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
- ▶ nei confronti dei lavoratori sportivi il cui contratto è stato stipulato entro il 31.12.2023.

Inoltre l'art. 5 co. 10 del DLgs. 209/2023 dispone un ulteriore regime transitorio in base al quale il nuovo regime si applica, oltre che per i 5 anni previsti ordinariamente, per un ulteriore periodo di 3 anni, per i soggetti che:

- ▶ trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell'anno 2024;
- ▶ acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

Si fa presente che i "redditi agevolati" nell'ulteriore triennio di prolungamento dell'agevolazione, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore (pari al 70%).

Pertanto, fatto salvo quanto previsto dal regime transitorio sono abrogati:

- ▶ l'art. 16 del DLgs. 147/2015, recante la disciplina del "vecchio" regime;
- ▶ l'art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019, recanti la facoltà di prolungare la durata del regime degli impatriati per i lavoratori trasferitisi in Italia fino al 29.4.2019.

Dal 2024 è prevista la coesistenza di tre regimi agevolativi validi e applicabili rispettivamente a:

- ▶ i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019;
- ▶ i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023;
- ▶ i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.

I soggetti che beneficiano di una delle previgenti agevolazioni, avendone rispettato i requisiti temporali, soggettivi ed oggettivi, continuano a usufruirne alle medesime condizioni.



¹Il Previgente Regime prevedeva un regime di tassazione agevolata temporaneo, per i lavoratori trasferiti in Italia (articolo 16, comma 1, DLgs n. 147/2015) al sussistere di due condizioni:

- ▶ lavoratore non residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento con l'impegno a risiedervi per almeno due anni;
- ▶ attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti in possesso dei requisiti sopra menzionati, nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro

autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.



STRUMENTI OPERATIVI

5. STRUMENTI OPERATIVI

5.1 FAC-SIMILE RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Richiesta AGEVOLAZIONI fiscali PER TRASFERIMENTO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

(art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209 per i LAVORATORI AUTONOMI IMPATRIATI
e contestuale dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a il C.F., residente in Italia dal....., in via titolare della Partita IVA n. telefono ufficio..... cellulare..... e-mail.....

RICHIEDE

l'applicazione all'atto del pagamento del corrispettivo, di una ritenuta del 20% sull'imponibile pari al (indicare il 50% o il 40% a seconda della propria casistica) in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa di cui all'art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209.

Inoltre, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000;

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al citato art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209, e specificatamente:

- di avere la cittadinanza;
- di aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e di essere iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in Italia dal (*Allegato: certificato rilasciato dal Comune di residenza*);
- di avere avuto, per i 3 periodi d'imposta precedenti il trasferimento la propria residenza fiscale in;
- di impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 periodi d'imposta;
- di rispondere ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (*Allegato: diploma universitario / iscrizione ad albo professionale*);
- di essere titolare della partita iva n. per l'esercizio dell'attività di con decorrenza dal (*Allegato: certificato di attribuzione della partita IVA*);
- (*eventualmente per richiesta di applicazione agevolazione maggiorata*) di avere nel proprio nucleo familiare e nella medesima residenza il figlio nato a il; (*Allegato: stato di famiglia*)
- (*eventualmente per applicazione agevolazione prolungata di 3 ulteriori anni*) di essere diventato proprietario in data dell'immobile di tipo residenziale, sito nel Comune di....., adibito ad abitazione principale; (*Allegato: certificato di rogito*)
- di prestare la propria attività lavorativa in modo esclusivo o prevalente nel territorio Italiano;
- di non beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44 del DL 78/2010 e dall'art. 24-bis del TUIR.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 per coloro che rendono dichiarazioni non veritieri e di impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che comportino una variazione all'agevolazione richiesta (*Esempio: variazione della residenza fiscale, superamento della soglia di € 600.000,00 di compensi*).

Il sottoscritto prende atto, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e/o la fruizione della richiesta agevolazione.

(Luogo e data)

(Firma)

5.2 FAC-SIMILE RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Richiesta AGEVOLAZIONI fiscali PER TRASFERIMENTO RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

(art. 5 del D.lgs. 27.12.2023 n. 209 per i LAVORATORI DIPENDENTI IMPATRIATI
e contestuale dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a il, C.F., residente in Italia dal....., in via, dipendente di dal.....scadenza contratto.....telefono ufficio..... cellulare.....e-mail.....

DICHIARA

- di avere la cittadinanza;
- di aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e di essere iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in Italia dal (*Allegato: certificato rilasciato dal Comune di residenza*);
- (*per richiesta di applicazione agevolazione maggiorata*) di avere nel proprio nucleo familiare e nella medesima residenza il figlio, nato a il; (*Allegato: stato di famiglia*)
- di avere avuto, per le annualità 2021, 2022 e 2023 la propria residenza fiscale in (*oppure per i 6 – 7 periodi di imposta precedenti se la prestazione e resa in favore del medesimo soggetto estero oppure soggetto appartenente al medesimo gruppo*);
- di impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
- di rispondere ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, avendo conseguito il (*indicare titolo, master, ecc*) ed essendo assunto in qualità di; (*Allegato: diploma universitario*)
- di avere cessato il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro il (*indicare denominazione sociale del precedente datore di lavoro*);
- (*eventualmente per applicazione agevolazione prolungata di 3 anni*) di essere diventato proprietario in data dell'immobile di tipo residenziale, sito nel Comune di....., adibito ad abitazione principale; (*Allegato: certificato di rogito*)
- di prestare la propria attività lavorativa in modo esclusivo o prevalente nel territorio Italiano;
- di non beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44 del DL 78/2010 e dall'art. 24-bis del TUIR.

Ciò premesso,

SI RICHIEDE

l'applicazione del regime fiscale per i lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 27.12.2023 n. 209 a decorrere dall'annualità 2024.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 per coloro che rendono dichiarazioni non veritieri e di impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che comportino variazione all'agevolazione dell'imposta richiesta (per esempio variazioni di residenza fiscale, superamento della soglia di compensi in denaro o in natura paria a € 600.000,00).

Il sottoscritto prende atto, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e/o la fruizione della richiesta agevolazione.

(Luogo e data)

(Firma)

Allegato n. 1 - Certificato di residenza rilasciato dal Comune di

Allegato n. 2 - Stato di famiglia

Allegato n. 3 - Diploma di master universitario inconseguito presso l'Università di
con dichiarazione di valore

Allegato n. 4 - Certificato di rogito delper l'acquisto di immobile residenziale in



**SCHEMI
DI SINTESI**

6. SCHEMI DI SINTESI

Di seguito una tabella di sintesi che mette a confronto le caratteristiche del nuovo regime degli Impatriati , valido per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024 (fatta eccezione per quanto previsto dal regime transitorio), con

quelle del "vecchio" regime disposto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, come modificato dall'art. 5 del DL 34/2019, valido anche per i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti fino al 31.12.2023. :

CONDIZIONI	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 2024 ²	TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DAL 30.4.2019 AL 2023
Residenza estera pregressa	3 periodi di imposta (6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)	2 periodi di imposta
Impegno a mantenere la residenza in Italia	4 anni	2 anni
Redditi agevolati - Natura	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale
Redditi agevolati - Entità	Limite annuo di 600.000 euro	Nessun limite
Misura dell'agevolazione	Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore	Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi
Durata dell'agevolazione	5 periodi di imposta (5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)	5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia	La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa	Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)
Qualificazione o specializzazione	Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione	Non richiesta

² Escluso il regime transitorio

Di seguito una tabella di sintesi che evidenzia le caratteristiche del nuovo regime degli Impatriati, valido per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 01.01.2024

NUOVO REGIME IMPATRIATI (Decorrenza 01 gennaio 2024)	
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ	Possono beneficiare del regime "Impatriati 2024" i lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.
TIPOLOGIE DI REDDITO AMMESSE E LIMITI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Redditi di lavoro dipendente; ▶ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di art e professioni; <p>entro il limite annuo di 600.000 euro.</p>
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 (tre) periodi d'imposta precedenti il trasferimento su territorio italiano; ▶ Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
CONDIZIONI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO CON RIENTRO IN ITALIA)	<p>Nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia in società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, il requisito minimo di permanenza all'estero è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ di sei periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, non è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo); ▶ di sette periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è già stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo). <p>Il lavoratore si impegna comunque a risiedere fiscalmente in Italia per 4 anni successivi al rientro;</p>
SOGLIE DI IMPONIBILITÀ DEL REDDITO PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 50% del reddito annuo prodotto; ▶ 40% del reddito annuo prodotto se: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; ▶ In caso di nascita di un figlio o adozione di minore durante il periodo di fruizione del "regime impatriati" (dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o adozione);
DURATA DEL BENEFICIO	A partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento + i 4 periodi d'imposta successivi

**Milano**

Via Borromei, 2

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova

Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino

Corso Matteotti, 42

Cuneo

Piazza Europa, 26

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova

Via San Crispino, 106
Via Filippetto, 2 - Camposampiero

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara

Via Darsena, 67

Bologna

Via G. Papini, 18
Via Nazario Sauro, 2

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1
Via del Vignola, 5 – Umbertide (PG)
Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant'Andrea, 7
Via Marcantonio Colonna, 7
Via Benedetto Croce, 62

Olbia

Via Georgia, 11 - Torre 2

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto

Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)

*Immagini per
gentile concessione di
Fabio De Benedettis.*

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti
P. Iva 13262641007
Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it
www.nexumstp.it